

“ Bozza di proposta legislativa per la definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di Aziende o Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, dei corsi di studio delle professioni sanitarie.

Relazione

....omissis...La sopraesposta norma (l'articolo 46 della legge 43/06), pur avendo meglio interpretato la nuova complessità ordinamentale e formativa delle professioni sanitarie, necessita di un passaggio successivo che preveda l'istituzione delle seguenti tre aree funzionali in cui far confluire le articolazioni previste dall'art.6 della legge 43/06:

- *Clinica e Assistenza*
- *Organizzazione e Gestione*
- *Formazione e Ricerca*

La collocazione dell'infermiere, in analogia anche degli altri professionisti di cui alla legge 251/00, in una delle tre aree avverrebbe al termine del primo triennio successivo all'assunzione all'interno delle Aziende del SSN, IRCCS pubblici e privati, e le altre strutture presso le quali sono attivati i corsi di laurea ai sensi del D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei posti disponibili e del possesso di requisiti culturali e professionali predeterminati.

Sarebbe opportuno prevedere anche la mobilità orizzontale nelle diverse aree del dipendente in possesso dei requisiti, a seguito di una sua motivata richiesta o per effetto dei processi di riorganizzazione ed innovazione aziendale.

L'area funzionale “Formazione e Ricerca” comprenderebbe prevalentemente le funzioni attinenti alle attività dei corsi universitari per le professioni sanitarie relative sia al tirocinio che alla docenza degli insegnamenti teorici.

Al personale appartenente a quest'area, in relazione alla funzione di competenza svolta, è attribuito il termine di: Tutor professionale, coordinatore di anno di corso di laurea, docente, Direttore della Didattica Professionale del corso di laurea, presidente di corso di laurea, Direttore di centri di formazione continua, formatori, direttori di corso OSS e di altri profili di rilievo sanitario.

I docenti dei corsi di studio delle professioni sanitarie, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, una volta confermati sulla base delle suddette procedure, partecipano alla vita degli organi del corso di studio e nel rispetto dello specifico statuto anche alle attività delle facoltà, in linea e nel rispetto della specificità indicata dal terzo comma dell'art.6 del DLgs 502/92.